



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPO

SEDE – DURATA

ART. 1 - Denominazione

L'associazione precedentemente costituita fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto assume la denominazione “**GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE**”, di seguito indicata nel presente statuto come “**Unione**” o, in sigla, “U.G.D.C.E.C.– PN.

ART. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.

L'Unione locale di Pordenone deve svolgere attività propositiva verso l'Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

L'Unione svolgerà la sua attività attraverso:

- a) le riunioni o le assemblee generali
- b) la realizzazione dei progetti delle Commissioni di Studio adottati ed approvati
- c) la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione
- d) l'organizzazione di corsi, di seminari, di conferenze, di borse di studio e di concorsi
- e) la partecipazione a manifestazioni ed eventi con finalità connesse alla propria
- f) la pubblicazione di saggi e scritti relativi al proprio campo di attività
- g) la stipula di convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendano sviluppare attività connesse con quella dell'Unione

ART. 3 – Sede

L'Unione ha la propria sede presso lo studio del Segretario e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – Durata

L'Unione ha durata illimitata.

TITOLO II

ASSOCIATI- PATRIMONIO

ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 5 – Associati

Possono far parte dell'Unione i Dottori Commercialisti iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Pordenone ed i Praticanti iscritti presso il Registro dei Praticanti tenuto dal predetto Ordine.

L'Unione comprende:

- associati effettivi
- associati aderenti
- associati praticanti
- associati onorari.

Tutti i soci all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A, i quali al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto quarantatré anni d'età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Unione

Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell'Albo. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Unione.

Sono Associati Praticanti gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Pordenone ovvero coloro che hanno portato a termine il periodo di tirocinio disposto dalla legge. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. Essi potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto.

Il rappresentante, così nominato, decadrà immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decadrà comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Sono Associati Onorari coloro i quali, su delibera dell'assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Perdono di diritto la qualifica di soci coloro che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale. Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ART. 6 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Unione a qualsiasi titolo
- dagli avanzi di gestione
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, effettuati da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche

ART. 7 – Entrate

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- delle quote sociali;
- dai redditi del suo patrimonio
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ART. 8 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
ART. 9 – Organi Sociali

Gli organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Consultivo;
- le Commissioni Permanenti di Studio;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto, ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

- nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
- modifiche allo statuto;
- ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche statutarie la deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell'UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'Assemblea generale degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per lettera, fax o email, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nel avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire in assemblea ma solo i soci effettivi hanno diritto al voto e la possibilità di ricoprire cariche sociali. I soci possono farsi rappresentare, mediante singole deleghe scritte, da altri soci, tuttavia nessun socio potrà avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi, dal Vice Presidente, ed o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento e di voto in Assemblea.

Della riunione di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 11 – *Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della nomina. L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Responsabile delle Commissioni Permanenti, se istituite.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, straordinaria e tecnica dell'Unione, salve le limitazioni derivanti dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Segretario svolge ogni altra mansione amministrativa commessagli dal Consiglio Direttivo o dagli altri Organi istituzionali dell'Unione.

Il Tesoriere tiene la contabilità sociale e le casse dell'Unione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare in qualità di uditore il rappresentante dei soci praticanti come sopra identificato, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all'assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.

ART. 12 – *Comitato Consultivo*

Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consuntivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell'Unione. E' presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell'Associazione.

ART. 13 – *Commissioni di Studio*

Le Commissioni di Studio sono organi tecnici, incaricati di approfondire argomenti e problemi culturali, professionali e di categoria ritenuti di comune interesse.

Per ogni Commissione il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di Commissione, il quale rimane in carica due anni.

Il Presidente organizza e dirige i lavori della Commissione, ne presiede le riunioni svolgendo anche funzioni di relatore.

Possono partecipare alla Commissione, previa comunicazione al Presidente di Commissione, tutti i soci che ritengono di aver particolare specializzazione e conoscenza nella materia oggetto dello studio. Eventuali mutamenti nella composizione delle Commissioni di Studio dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto dal Presidente di Commissione.

ART. 14 – *Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l'Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell'Organo collegiale.

ART 15- *Cooptazione*

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO-AVANZI DI GESTIONE CONTROVERSIE-DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con il voto favorevole di tre quarti dei soci.

L'assemblea provvederà, anche, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – *Divieto distribuzione utili o avanzi di gestione*

E' fatto divieto all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Unione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 - *Controversie*

Le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Unione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, eletti di volta in volta dall'Assemblea dei Soci; essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 19 – *Disposizioni finali*

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.